

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Azioni derivanti dal fallimento che rientrano nella competenza inderogabile del foro fallimentare, nozione**

*Va confermato che per "azioni derivanti dal fallimento", ai sensi dell'art. 24 l. fall., devono intendersi quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna. Ne consegue che rientrano nella competenza inderogabile del foro fallimentare la richiesta di compensazione volta all'accertamento di un maggior credito nei confronti del fallito da insinuare al passivo, le azioni revocatorie fallimentari ordinarie, le azioni dirette a far valere diritti verso il fallito, le azioni di annullamento seguite da quelle di restituzione e quelle volte ad accertare la simulazione.*

**Tribunale di Prato, sentenza del 2.8.2015, n. 900**

...omissis...

L'intimata si opponeva ed il giudice negava l'ordinanza provvisoria prevista dall'art. 665 c.p.c.

Alle difese oppostegli, l'organo della procedura esecutiva aveva chiarito nella successiva fase ordinaria del giudizio (memoria integrativa 03.06.2014) ex art. 426 c.p.c.:

a) non è vero che vi era stata violazione dell'art. 51 LF, perché a partire dal DLgs 09.01.2006 n. 5 art 94, l'art. 107, comma 5, LF ha espressamente offerto al curatore la possibilità di intervenire nella procedura esecutiva individuale pendente determinandone la prosecuzione ordinaria, e cogli organi già attivati (v. Custode giudiziario);

b) che non era possibile al conduttore far valere in compensazione un proprio controcredito per sospendere unilateralmente di pagare canoni scaduti; c) che non poteva comunque la conduttrice xxx far valere, come preteso da xxxxxxx un asserito controcredito della precedente conduttrice Nxx suo socio unico - per evitare di pagare i canoni da essa stessa maturati dopo il proprio subentro nella conduzione del bene pignorato (dal 14.12.2012).

Attestatasi in questi termini la controversia, il giudice fissava l'udienza del 21.07.2014 per la discussione e la lettura del dispositivo ex art. 420 c.p.c. che è stato di contenuto favorevole alla parte attrice.

Le ragioni del Custode giudiziario sono state accolte perché hanno il conforto della giurisprudenza, sia in punto di legittimazione ad intimare lo sfratto (crf. Cassazione civile sez. I, 05/04/2013 n. 8425), sia in punto di sufficienza del debito maturato direttamente dalla Soc. T. - superiore a 55.000,00 € oltre IVA - a disporre la risoluzione domandata (aumentate di ulteriori 20.000,00 € nel corso del 2013).

Diventa pressoché superfluo confermare che i crediti di parte convenuta qui proposti in compensazione (per lavori di riparazione di rilevante entità ove davvero direttamente eseguiti) non essendo né liquidi né facilmente liquidabili (art. 1243 cod. civ.), escludono con ciò l'estinzione automatica immediata del credito per canoni (la compensazione giudiziale prevista dall'art. 35 c.p.c. ha effetto costitutivo, vale a dire che estingue i crediti concorrenti e opposti soltanto dal momento della sua avvenuta dichiarazione in giudizio). Quindi al momento della citazione non si era verificato alcun effetto estintivo che comportasse il venir meno della morosità contestata ai fini dello sfratto.

Quanto alle domande riconvenzionali che la società convenuta ha ritenuto di proporre con la sua memoria integrativa del rito locatizio in data 03.06.2014 - domande che non si limitano a resistere alla pretesa altrui ma prospettano condanne della massa - sono inammissibili sia perché non è stato chiesto lo spostamento dell'udienza già fissata ex art. 418 c.p.c. (la giurisprudenza che consente la proposizione di domande riconvenzionali anche nella memoria integrativa è unanime nel ritenere che in tal caso sia necessaria la richiesta di spostamento dell'udienza, per consentire alla controparte di difendersi, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima; cfr Cass. 13963/2005; Cass. 23815/2007; Tribunale di Nola 09.02.2012), sia perché hanno la loro trattazione necessaria in ambito fallimentare (cfr. Cassazione civile sez. III 08 agosto 2007 n. 17388: "Per azioni derivanti dal fallimento", ai sensi dell'art. 24 l. fall., devono intendersi quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna. Ne consegue che rientrano nella competenza inderogabile del foro fallimentare la richiesta di compensazione volta all'accertamento di un maggior credito nei confronti del fallito da insinuare al passivo, le azioni revocatorie fallimentari ordinarie, le azioni dirette a far valere diritti verso il fallito, le azioni di annullamento seguite da quelle di restituzione e quelle volte ad accertare la simulazione (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, in materia di

contratto di factoring, ha ritenuto insussistente la competenza del tribunale fallimentare, in relazione alla chiamata, nella causa tra factor e debitore principale, della società, cedente il credito, successivamente fallita); Cassazione civile, sez. I, 10/01/2003 n. 148: "Qualora, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento e per la quale non si ponga l'esigenza di derogare, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alle ordinarie regole sulla competenza (perché la domanda riconvenzionale rientri, già in base alle regole ordinarie, nella competenza territoriale del tribunale adito dal curatore con la domanda principale), la trattazione unitaria delle due cause non è imposta dall'art. 36 cit.; ne consegue che l'improponibilità - nel giudizio introdotto dal curatore davanti al giudice competente secondo le regole ordinarie - della riconvenzionale soggetta al rito speciale dell'accertamento del passivo fallimentare comporta, ancorché le due cause traggano fondamento dal medesimo titolo contrattuale, la separazione delle cause stesse, restando quella principale incardinata dinanzi al giudice naturale, ritualmente adito dal curatore, atteso che l'esigenza del "simultaneus processus" nè può derogare al rito speciale fallimentare, nè può (al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 36 cit.) sottrarre la domanda principale al giudice che per essa sia naturalmente competente, per devolverla, con travisamento della struttura logica del sistema concorsuale, al giudice fallimentare, e deve rimediarsi con l'istituto della sospensione ex art. 295 c.p.c. all'esigenza del "simultaneus processus" posta dall'identità del titolo"; Tribunale Roma sez. XIII, 09/07/2003, Redazione Giuffrè 2005: "Quando il debitore convenuto in giudizio dal fallimento opponga in compensazione nei confronti della curatela un proprio controcredito, occorre distinguere due ipotesi: se l'eccezione è sollevata al solo fine di paralizzare la pretesa attorea, resta ferma la competenza del tribunale ordinario; se, invece, il convenuto domanda in via riconvenzionale un accertamento che possa costituire premessa di una pretesa da far valere nei confronti della massa, l'intera causa è devoluta alla cognizione del tribunale fallimentare, ai sensi degli art. 36 c.p.c. e 52 r.d. 16 marzo 1942 n. 267");).

La soccombenza porta alla società convenuta anche l'obbligo di rimborsare le spese processuali necessarie a controparte, pari ad E 8.030,00 di compenso al difensore (studio 2.430,00; introduzione 1.500,00; decisione 4.050,00) oltre IVA e Cap di legge.

p.q.m.

Respinta l'eccezione di compensazione per lavori eseguiti ex art. 1577 c.c., dichiara risolto per morosità il rapporto di locazione dell'edificio industriale sito in Via xxxxx, condotto dalla xxxx condanna la società convenuta al rilascio del bene immobile nella disponibilità della procedura esecutiva e fissa per l'esecuzione forzata la data del 30.10.2014; dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte xxxxx via di ipotesi e condanna la convenuta a rimborsare le spese processuali di controparte, liquidate in complessivi € 8.030,00 oltre IVA e CAP di legge.